

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 12

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico». (GU n. 27 del 9-7-2011)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 18 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/2005

1. All'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «turismo, ambiente, energia» sono sostituite dalle seguenti: «Protezione civile, ambiente»;

b) il comma 2 e' abrogato.

#### Art. 2

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 12/2005

1. All'art. 3 della legge regionale n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «non oltre 5 anni» sono sostituite dalle seguenti «non oltre dieci anni»;

b) al comma 11 le parole «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «entro nove anni»;

c) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: «14-bis) Per l'espletamento delle attivita' tecnico-scientifiche necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione e i comuni si avvalgono dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) nell'ambito delle prestazioni cui questa e' tenuta a norma dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.)».

#### Art. 3

Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/2005

1. All'art. 5 della legge regionale n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole «esclusivamente pedonale» sono aggiunte, in fine, le parole «I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W»;

b) alla lettera d) del comma 11 le parole «entro 3 anni» sono sostituite dalle seguenti «entro nove anni»;

c) alla lettera e) del comma 11 le parole «entro 5 anni» sono sostituite dalle seguenti «entro dieci anni»;

d) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:

«11-bis. I comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell'art. 7, possono adottare integralmente i criteri previsti dal comma 11 mediante l'approvazione di appositi regolamenti».

#### Art. 4

Inserimento dell'art. 9-bis. nella legge regionale n. 12/2005

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 12/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Indirizzi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso). - 1. La giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente, approva, entro il 31 dicembre 2011, gli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso e i criteri di applicazione della presente legge».

#### Art. 5

Abrogazioni

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/2005 e' abrogato.

#### Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 maggio 2011

CHIODI